SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***64:***

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 agosto 1989, n. 300.

Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere al comune di Alessandria, a titolo oneroso ed al prezzo che verrà determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio al momento della cessione, gli immobili già adibiti a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare).

Art. 2.

1. Gli immobili ceduti devono dal comune essere destinati, anche mediante ristrutturazione o demolizione di parte di essi, alla realizzazione di strutture sociali.

Art.

1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2443):

Presentato dall'on. PATRIA ed altri l'8 marzo 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 19 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VI commissione il 4 e 10 maggio 1989 e approvato l'11 maggio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1780):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 31 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 1° agosto 1989 e approvato il 2 agosto 1989.

89G0376

LEGGE 28 agosto 1989, n. 301.

Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 193.500.000 unità di conto del Fondo, pari a L. 301.826.949.000, per il triennio 1988-1990.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 100.608.983.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede per il 1988 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali» e per il 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 880/1974 autorizza la ratifica e dà esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3049):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 22 luglio 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 5 ottobre 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 5 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1687):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 19 aprile 1989, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 10 maggio 1989 e approvato il 1° agosto 1989.

89G0377

LEGGE 28 agosto 1989, n. 302.

Disciplina del credito peschereccio di esercizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.

1. Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:

a) le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

c) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.

Art. 3.

1. Sono prestiti di credito peschereccio di esercizio quelli concessi per le operazioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare quelli concessi:

a) per la gestione delle aziende indicate nell'articolo 2 condotte in forza di un legittimo titolo;

b) per la manutenzione delle navi e delle attrezzature e per l'acquisto degli attrezzi, dispositivi o apparecchiature utilizzati per la ricerca, la cattura o l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi e per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

c) per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per le spese di gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque marine o salmastre;

d) per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati;

e) per la gestione delle società di capitale o di armamento costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca marittima in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, a condizione che la partecipazione italiana al capitale sociale della società mista sia superiore al 40 per cento oppure al massimo previsto dalle autorità estere;

f) per le anticipazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione;

g) per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione.

2. Le aziende danneggiate da avversità atmosferiche o da pubbliche calamità per il ripristino dell'attività produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. È istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti.

2. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo dell'operazione;

b) della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

c) della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *g)*;

d) del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.

3. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

4. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, se applicabili, le norme relative al privilegio legale ed alla cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) è aggiunto il seguente:

«9) credito peschereccio di esercizio;».

6. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole «e 8) dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti «, 8) e 9) dell'articolo 16».

Art. 5.

1. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente ed hanno durata non superiore a diciotto mesi.

2. L'apertura di credito in conto corrente nonché le operazioni perfezionate in altre forme tecniche possono essere assistite da cambiali pesca a garanzia.

3. Con decreto del Ministro del tesoro sono emanate le norme di attuazione delle aperture di credito in conto corrente.

4. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.

Art. 6.

1. Il numero 9) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1».

2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

3. La lettera *e)* del terzo comma ed il settimo comma dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.

Art. 7.

1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sarà erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sarà comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2.

2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo è del 30 per cento di quello di riferimento.

Art. 8.

1. Qualora il debitore non versi integralmente alla scadenza stabilita l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, o quando il prodotto sottoposto a pegno minacci di deteriorarsi, l'azienda o

l'istituto di credito hanno diritto di far vendere il pegno, senza formalità giudiziarie, con la modalità previste dall'articolo 1789 del codice civile.

Art. 9.

1. I beni oggetto dei prestiti previsti dalla presente legge, quando fruenti di contributo pubblico nel pagamento degli interessi, non possono essere distolti dalla loro destinazione per l'intera durata del finanziamento e possono essere alienati solo dopo preventivo benestare dell'ente erogatore del contributo, nonché delle aziende o istituti di credito. La inosservanza degli obblighi suddetti comporta la revoca delle agevolazioni creditizie concesse con conseguente obbligo del beneficiario di rimborsare l'intero ammontare del finanziamento entro tre mesi, oltre ad una penale, fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, calcolata sul finanziamento medesimo.

Art. 10.

1. Tra le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio è istituita, presso il fondo interbancario di garanzia, una sezione di garanzia per il credito peschereccio. La sezione garantisce, in via sussidiaria entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subito nelle operazioni perfezionate ai sensi della presente legge, che siano assistite da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea.

2. La garanzia della sezione non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La garanzia sussidiaria della sezione copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese legali e processuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito.

4. La garanzia diviene operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da aziende e istituti di credito eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal proprietario o mutuatario inadempiente.

5. Le somme che devono essere comunque recuperate successivamente al rimborso, da parte della sezione di cui al presente articolo, della perdita denunziata saranno versate alla sezione stessa al netto delle spese sopportate.

6. In dipendenza della garanzia sussidiaria le aziende e gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti e finanziamenti fino all'importo del valore cauzionale dei beni in garanzia entro il limite della spesa documentata.

Art. 11.

1. Le aziende e gli istituti di credito che effettuano le operazioni assistite dalla garanzia di cui all'articolo 10 debbono:

a) eseguire *una tantum* sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della intera erogazione, una trattenuta nella misura dell'1 per mille, da non ripetere in caso di proroga o rinnovo delle operazioni stesse;

b) versare alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, entro i primi quindici giorni di ciascun trimestre solare, l'ammontare complessivo delle trattenute eseguite nel trimestre precedente.

Art. 12.

1. Le dotazioni finanziarie della sezione di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:

a) dalle trattenute stabilite dall'articolo 11;

b) da un contributo *una tantum* di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1989;

c) da un importo che le aziende e gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio devono versare annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 a copertura delle spese di gestione della sezione;

d) dagli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla sezione di garanzia per il credito peschereccio o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione della sezione, di cui all'articolo 13.

Art. 13.

1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il Fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. La sezione è amministrata da un comitato composto da:

a) tre rappresentanti delle aziende ed istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, designati dall'Associazione bancaria italiana;

b) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative di pescatori riconosciute;

c) un rappresentante dell'associazione nazionale delle imprese di pesca;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) un funzionario della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. Il collegio dei revisori è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima e da un rappresentante della Banca d'Italia.

4. I componenti del comitato e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'Associazione bancaria italiana.

Art. 14.

1. Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio ha il compito di provvedere:

a) all'organizzazione dei servizi della sezione;

b) alla scelta dei criteri e delle modalità dirette a disciplinare gli interventi della sezione;

c) a deliberare sulle richeste di rimborso;

d) a tutto quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione.

2. Le delibere di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e le norme di funzionamento della sezione sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Art. 15.

1. Esercitano le operazioni di credito peschereccio di esercizio:

a) le aziende e gli istituti di credito abilitati al credito agrario e a quello peschereccio ai sensi delle leggi vigenti;

b) le aziende e gli istituti di credito abilitati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Art. 16.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti tra i settori riguardanti:

a) la pesca costiera;

b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;

c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

Art. 17.

1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 20.

Art. 18.

1. Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Art. 19.

1. Le disposizioni dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, devono intendersi applicabili anche alla pesca marittima.

Art. 20.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.600 milioni per il 1989, da ripartire tra le diverse finalità con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 3.600 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Industria cantieristica ed armatoriale (direttiva CEE n. 87/167)», e quanto a lire 3.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al medesimo capitolo 9001 per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

La legge n. 41/1982 reca: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 963/1965 (Disciplina della pesca marittima) è il seguente:

«Art. 11 *(Registro delle imprese di pesca).* — Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta».

— La legge n. 388/1975 reca: «Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca».

Nota all'art. 3:

Il D.L. n. 1334/1951 reca: «Estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali e sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, verificatesi a partire dalla data di entrata in vigore della precedente legge del 1949».

Note all'art. 4:

— Il D.L. n. 1509/1927 reca: «Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno».

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), così come modificato dall'art. 44 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 *(Altre operazioni di credito).* — Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148;

2) credito agrario di esercizio e di miglioramento disciplinato dal D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e da altre disposizioni legislative in materia;

3) credito all'artigianato di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418 e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;

4) credito alla cooperazione, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1421 e alla legge 12 marzo 1968, n. 386;

5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;

6) *(soppresso);*

7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

9) *credito peschereccio di esercizio*».

— Il testo dell'art. 18 del predetto D.P.R. n. 601/1973, così come modificato dall'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dall'art. 44 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 10, comma 2-*bis*, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 *(Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva).* — L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello *0,25* per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. *Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido.*

L'aliquota è ridotta allo *0,25* per cento per i finanziamenti previsti ai numeri *1), 2), 3), 4) 8) e 9) dell'art. 16*».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 41/1982, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11 *(Iniziative da finanziare).* — Le dotazioni del Fondo centrale per il credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;

2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;

3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

4) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo;

5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai Paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

6) acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori;

7) costruzione, ampliamento o moglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonché per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centi di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;

9) *altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente art. 1.*

Ai fini di quanto stabilito al n. 1) del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'art. 1».

— Il testo dell'art. 14 della predetta legge n. 41/1982, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 (*Condizioni dei mutui*). — I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata.

Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite è elevato all'80 per cento.

L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 11;

b) 3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11.

La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei numeri 8 e 9 dell'articolo 11 è determinata nel piano di cui all'articolo 1.

I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

I mutui indicati alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 41/1982 è il seguente:

«Art. 1 (*Piano nazionale*). — Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione».

Nota all'art. 8:

Si trascrive il testo dell'art. 1789 del codice civile:

«Art. 1789 (*Vendita delle cose depositate*). — I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'art. 1515.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), così come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 9. — Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione».

Nota all'art. 16:

L'art. 29 della legge n. 41/1982 sostituisce l'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, con il seguente:

«Art. 6 *(Composizione della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima).* — La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, è così composta:

a) il direttore generale della pesca marittima;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;

m) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

p) il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio, quelli di cui alle lettere *m), n), q), r), s), t), u), v)* e *z)* possono essere riconfermati una sola volta.

Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo».

L'art. 2 della legge 25 agosto 1988, n. 381, ha integrato la commissione consultiva con due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

Nota all'art. 18:

Il testo del quinto comma dell'art. 34 (regime speciale per i produttori agricoli) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), introdotto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è il seguente: «I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio».

Nota all'art. 19:

Il testo dell'art. 7-*ter* del D.L. n. 746/1983 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto) è il seguente:

«Art. 7-*ter*. — Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1666):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 13 ottobre 1987.

Assegnato all VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, II, III, V e IX.

Esaminato dalla VI commissione il 3, 10 febbraio 1988; 2 marzo 1988 e approvato l'11 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1033):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 30 giugno 1988, 7 luglio 1988 e approvato, con modificazioni, il 13 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 1666-*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 28 luglio 1988, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dalla VI commissione il 5, 6, 7 ottobre 1988; 2, 3 maggio 1989 e approvato, con modificazioni, il 10 maggio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1033-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 1° agosto 1989 e approvato il 2 agosto 1989.

89G0380

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1989, registro n. 8, foglio n. 266, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Emma Natalia Prosperi, nata a Ferrara il 2 gennaio 1887 e deceduta a Roma il 23 maggio 1985, a favore della sezione provinciale di Roma dei ciechi, con testamento olografo del 20 maggio 1983 pubblicato dal notaio Cesare Arcangeli di Roma il 29 maggio 1985 con il n. 6207 di repertorio e registrato a Roma il 3 giugno 1985, consistente in denaro, saldi di conti correnti bancari e titoli vari indicati nel verbale di inventario redatto dalla pretura di Roma.

89A3913

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1989, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 206, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Gallotti, nata il 15 giugno 1895 a Milano ed ivi deceduta il 29 luglio 1986, a favore della fondazione don Gnocchi con testamento olografo del 26 marzo 1979, pubblicato dal notaio Ulderico Brambilla il 30 settembre 1986 con n. 25550/3062 di repertorio e registrato a Milano il 9 ottobre 1986 al n. 23592, consistente in titoli di Stato su deposito amministrato, n. 73170 presso la Cariplo, sede di Milano, con il saldo creditore di L. 5.378.900 ed in c/c n. 9389 presso il Credito italiano, sede di Milano, con il saldo creditore di L. 34.692.204.

89A3949

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1989, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 205, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Elvira Lupi, nata a Livorno il 17 gennaio 1903 e deceduta a Firenze il 6 febbraio 1987, a favore della fondazione con testamenti ologafi pubblicati il 26 febbraio 1987 dal notaio Giuseppe de Martino Norante con il n. 16964 di repertorio e registrati a Firenze l'11 marzo 1987 al n. 4178, consistente in un quinto della metà della somma depositata sul c/c presso il Monte dei Paschi di Siena, detratte le spese funerarie.

89A3950

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal sig. Caldelli Franco di Arezzo

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989 la riscossione del carico tributario di L. 234.586.668, dovuto dal sig. Caldelli Franco, di Arezzo, è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Arezzo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A3952

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. S.A.I.M.A., in Bregnano

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 69.464.000, dovuto dalla S.r.l. S.A.I.M.A., con sede in Bregnano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A3953

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
628 AR	F.lli Rondoni S.n.c. di Giusti Massimo & C.	Capolona	1
914 VI	G.M. Oro di Rancan Giacomino & C.	Trissino	11

89A3954

MINISTERO DEL TESORO

N. 159

Corso dei cambi del 18 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1408,050	1408,050	1408,15	1408,050	1408,050	1408,50	1408,090	1408,050	1408,050	1408,05
Marco tedesco	718,500	718,500	718,10	718,500	718,500	718,50	718,500	718,500	718,500	718,50
Franco francese	212,690	212,690	212,25	212,690	212,690	212,69	212,730	212,690	212,690	212,69
Lira sterlina	2203,050	2203,050	2204 —	2203,050	2203,050	2203,05	2204,210	2203,050	2203,050	2203,05
Fiorino olandese	637,200	637,200	637 —	637,200	637,200	637,20	637,100	637,200	637,200	637,20
Franco belga	34,335	34,335	34,35	34,335	34,335	34,33	34,347	34,335	34,335	34,33
Peseta spagnola	11,507	11,507	11,50	11,507	11,507	11,50	11,510	11,507	11,507	11,50
Corona danese	184,930	184,930	185,03	184,930	184,930	184,93	184,900	184,930	184,930	184,93
Lira irlandese	1916,800	1916,800	1917,50	1916,800	1916,800	1916,80	1916,900	1916,800	1916,800	—
Dracma greca	8,357	8,357	8,35	8,357	—	—	8,357	8,357	8,357	
Escudo portoghese	8,601	8,601	8,60	8,601	8,601	8,61	8,609	8,601	8,601	8,60
E.C.U	1489,100	1489,100	1489,50	1489,100	1489,100	1489,10	1489,450	1489,100	1489,100	1489,10
Dollaro canadese	1194,800	1194,800	1194,50	1194,800	1194,800	1194,80	1195 —	1194,800	1194,800	1194,80
Yen giapponese	9,844	9,844	9,84	9,844	9,844	9,84	9,843	9,844	9,844	9,84
Franco svizzero	833 —	833 —	833 —	833 —	833 —	833	833,300	833	833	833 —
Scellino austriaco	102,042	102,042	102,03	102,042	102,042	102,04	102,050	102,042	102,042	102,04
Corona norvegese	197,150	197,150	196,90	197,150	197,150	197,15	196,950	197,150	197,150	197,15
Corona svedese	212,370	212,370	212,25	212,370	212,370	212,37	212,390	212,370	212,370	212,37
Marco finlandese	319,190	319,190	319,25	319,190	319,190	319,19	319,350	319,190	319,190	—
Dollaro australiano	1067,100	1067,100	1067 —	1067,100	1067,100	1067,10	1066 —	1067,100	1067,100	1067,10

Media dei titoli del 18 agosto 1939

Titolo	
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,900
» » » 22- 6-1987/91	89,725
» » » 18- 3-1987/94	74,100
» » » 21- 4-1987/94	74 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,575

Titolo	
Certificati di credito del Tescro 8,75% 18- 6-1987/93	90,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,250
» » » »	17- 1-1986/91	99,650
» » » »	1- 2-1984/91	101,050
» » » »	18- 2-1986/91	99,625
» » » »	1- 3-1984/91	100,200
» » » »	18- 3-1986/91	99,575
» » » »	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,300
» » » »	1- 8-1984/91	100,100
» » » »	1- 9-1984/91	100,075
» » » »	1-10-1984/91	100,200
» » » »	1-11-1984/91	100,225
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	99,025
» » » »	1- 2-1985/92	98,600
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	97,750
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	97,875
» » » »	1-11-1987/92	97,725
» » » »	1-12-1987/92	97,825
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	17- 7-1986/93	96,050
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,400
» » » »	20-10-1986/93	96 —
» » » »	19-12-1986/93	96 —
» » » »	18-11-1986/93	96,075
» » » »	1- 1-1988/93	97,325
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,425
» » » »	1- 5-1988/93	98,475
» » » »	1- 6-1988/93	98,825
» » » »	1- 7-1988/93	98,700
» » » »	1- 8-1988/93	98,475
» » » »	1- 9-1988/93	97,800
» » » »	1-10-1988/93	98,075
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	1-10-1987/94	97,050
» » » »	1-11-1989/94	98,075
» » » »	1- 2-1985/95	95,575
» » » »	1- 3-1985/95	92,625
» » » »	1- 4-1985/95	92,600
» » » »	1- 5-1985/95	93,025
» » » »	1- 6-1985/95	93,750
» » » »	1- 7-1985/95	95,300
» » » »	1- 8-1985/95	93,825
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	94,275
» » » »	1-11-1985/95	94 —
» » » »	1-12-1985/95	93,850
» » » »	1- 1-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,150
» » » »	1- 2-1986/96	94,200
» » » »	1- 3-1986/96	93,250
» » » »	1- 4-1986/96	92,950
» » » »	1- 5-1986/96	93,400
» » » »	1- 6-1986/96	94,650
» » » »	1- 7-1986/96	94,300
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	93,100
» » » »	1-10-1986/96	93,350
» » » »	1-11-1986/96	93,625
» » » »	1-12-1986/96	93,400
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,825
» » » »	18- 2-1987/97	92,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92,550
» » » »	1- 5-1987/97	93,375
» » » »	1- 6-1987/97	94,225
» » » »	1- 7-1987/97	93,925
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	94,950
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,250
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,700
» » » 9,25%	1- 2-1990	99,125
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,200
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,825
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,025
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,900
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,950
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,575
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,825
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,525
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,850
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,475
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,700
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,675
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,300
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,575
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,725
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,850
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,200
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,900
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,900
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,350
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,900
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,425
» » » 11,25%	1- 9-1990	99,025
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,125
» » » 9,25%	1-10-1990	97,525
» » » 11,50%	1-10-1990	99,125
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,075
» » » 9,25%	1-11-1990	97,400
» » » 9,25%	1-12-1990	97,525
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,175
» » » 11,50%	1-11-1991	97,875
» » » 11,50%	1-12-1991	98,125
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,975
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,875
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,350
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,875
» » » 9,15%	1- 4-1992	94 —
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,650
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,025
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,475
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,600
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,150
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,600
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,275
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,150
» » » 12,50%	1-10-1992	98,100
» » » 12,50%	1-11-1993	97,475
» » » 12,50%	17-11-1993	97,475
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,750
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,150
» » » »	1983/90 11,50%	102,600
» » » »	1984/91 11,25%	104,250
» » » »	1987/91 8,75%	97,250
» » » »	1984/92 10,50%	104,250
» » » »	1985/93 9,60%	100,750
» » » »	1985/93 9,75%	100,950
» » » »	1985/93 9,00%	100,150
» » » »	1985/93 8,75%	98 —
» » » »	1986/94 8,75%	99,025
» » » »	1986/94 6,90%	90,400
» » » »	1987/94 7,75%	91,700
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,800
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,675
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M18089

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Morgexcarbo*, con sede in Morgex (Aosta) e stabilimento di Morgex (Aosta):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ingramatic*, con sede in Milano e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ingramatic*, con sede in Milano e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Martex*, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimenti di Lanzo Torinese (Torino), Verrone (Vercelli):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Faber*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989);
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.
art. 21, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

6) *S.p.a. Faber*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Elettronica Belmonte*, con sede in Valperga (Torino) e stabilimento di Valperga (Torino):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Elettronica Belmonte*, con sede in Valperga (Torino) e stabilimento di Valperga (Torino):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 1° giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Cigala & Bertinetti*, con sede in Torino e stabilimenti di San Benigno Canavese (Torino) e Torino:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Vagnone & Boeri*, con sede in Torino e stabilimenti di Beinasco - Borghetto (Torino), Orbassano (Torino):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Girmi* dal 1° agosto 1988 *Girmi - BSR*, con sede in Milano e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
limitatamente ai lavoratori ex dipendenti dalla Girmi S.p.a.

12) *S.p.a. I.P.S. Industria prodotti stampati*, con sede in Udine e stabilimento di Torino:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. O.M.T. - Officine Meccaniche Torino*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fata automation*, con sede in Torino e stabilimenti di Leini (Torino) e Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramica Vaccari*, con sede in Ponzano Magra (La Spezia) e stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia):

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 10 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo.

2) *S.p.a. S.I.M.E.C. Soc. Ind. Mercantile e Commiss.ria*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Tubi ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 29 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Tubi ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova):

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Tubi ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 1° giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Cooperativa nuova Salco*, con sede in Albenga (Savona) e stabilimento di Albenga (Savona):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

7) *S.p.a. C.M.M.T.L.*, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia) e stabilimento di Castelnuovo Magra (La Spezia):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 26 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. C.M.M.T.L.*, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia) e stabilimento di Castelnuovo Magra (La Spezia):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 25 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 26 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Bellotti*, con sede in Genova e stabilimento di Manesseno (Genova):

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Cogea* dal 16 agosto 1988 *Acciaierie di Cornegliano*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 26 maggio 1988 al 25 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cogea* dal 16 agosto 1988 *Acciaierie di Cornegliano*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industria juta*, con sede in Genova e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. C.M.A. di Airasca Gioacchino & C.*, con sede in Bagnolo Piemonte (Cuneo) e stabilimento di Bagnolo Piemonte (Cuneo):

periodo: dal 30 gennaio 1989 ai 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Corflex di Beccalli G e C.*, con sede in Nebbiuno (Novara) e stabilimento di Nebbiuno (Novara):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 marzo 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 marzo 1984 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 29 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Industria mobili Ebrille*, con sede in Castagnole Lanze (Asti) e stabilimento di Castagnole Lanze (Asti):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Emmebienne Bellocchio Antonio di Anna B. & C.*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento del 29 luglio 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no dal 22 marzo 1988;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

6) *S.r.l. Citis*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Segmenti Kiklos*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Cerruti 1881 Sport*, con sede in Milano e stabilimenti di Biella (Vercelli) e Verrone (Vercelli):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Fucina di Caramagna*, con sede in Milano e stabilimento di Caramagna (Cuneo):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Soc. Trombin Maria Jolanda*, con sede in Terruggia (Alessandria) e stabilimento di Terruggia (Alessandria):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Rosa Giovanni & Rosa Umberto*, con sede in Villarbasse (Torino) e stabilimento di Villarbasse (Torino):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 5 dicembre 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *Soc. Insa di Pecchio ing. Carlo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 9 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Ca.Ra.Uto.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Smit impianti industriali*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Electric impianti*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Pirelli Itala*, con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimento di Somma Lombardo (Varese):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Federal Mogul*, con sede in Torino e stabilimento di Courgnè (Torino):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ecos*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Ecos*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 5 marzo 1989 al 2 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Monte D'Oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 23 aprile 1988 al 22 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 23 aprile 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 23 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Monte D'Oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 23 aprile 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 23 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Monte D'Oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 23 aprile 1989 al 21 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 23 aprile 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 23 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sub Sea Oil Services* dal 28 dicembre 1988 *S.r.l.*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):

periodo: dal 10 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Forplast di Ori Primo*, con sede in Formignana (Ferrara) e stabilimento di Formignana (Ferrara):

periodo: dal 4 dicembre 1988 al 1° giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Bartoli Pelliccerie*, con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e stabilimento di Guastalla (Reggio Emilia):

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 1° giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. O.E.B. - Officine elettromeccaniche bolognesi*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimenti di Caldonazzo (Trento) e Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 21 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. O.E.B. - Officine elettromeccaniche bolognesi*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimenti di Caldonazzo (Trento) e Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 22 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 22 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuove grafiche Meini*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni (Siena):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 14 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (art. 21, comma 5, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988) - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Ines Vi.Ri.*, con sede in Castelfiorentino (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Lady Bral*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale (art. 21, comma 5, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988) - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Lady Bral*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Calzaturificio romana*, con sede in Cerreto Guidi (Firenze) e stabilimento di Cerreto Guidi (Firenze):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Calzaturificio Lancia*, con sede in Cerreto Guidi (Firenze) stabilimento di Cerreto Guidi (Firenze):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 10988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Crea*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. A.V.I.R.* già *Ives vetrocolor*, con sede in Napoli e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Zinder*, con sede in Trezzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Trezzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 4 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (art. 21, comma 5, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988) - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 22 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo dal 23 marzo 1988.

3) *S.p.a. Zinder*, con sede in Trezzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Trezzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 22 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo.

4) *S.p.a. Aturia*, con sede in Milano e stabilimento di Gessate (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo.

5) *S.r.l. L.F. Biraghi*, con sede in Pero (Milano) e stabilimento di Pero (Milano):

periodo: dal 24 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 23 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Le Flou*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 novembre 1987 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.c.r.l. Lomellina cerealicoltori*, con sede in Pavia e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Veam*, con sede in Milano e stabilimenti di Arese (Milano) e Bareggio (Milano):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Petrochemical International Instrument C.O. montaggi industriali*, con sede in Milano e cantieri sul territorio nazionale:

periodo: dal 7 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

6) *S.p.a. Petrochemical International Instrument C.O. montaggi industriali*, con sede in Milano e cantieri sul territorio nazionale:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

7) *S.p.a. Lascor*, con sede in Sesto Calende (Varese) e stabilimento di Sesto Calende (Varese):

periodo: dal 3 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 3 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Metalchiusure Jolly*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimenti di Melito (Napoli) e Napoli:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 dicembre 1985 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Cost.El.Metal - Costruzione elaborati metall.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 25 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Coop. Apar*, con sede in Mercato S. Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato S. Severino (Salerno):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. La Fucinatura G. Carbone di Luigi Carbone*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 27 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 maggio 1989, n. 10469/6.

5) *S.p.a. La Fucinatura G. Carbone di Luigi Carbone*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 maggio 1989, n. 10469/7.

6) *S.p.a. Agria*, con sede in Frignano (Caserta) e stabilimento di Frignano (Caserta):

periodo: dal 30 aprile 1989 al 28 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Officine elettromeccaniche meridionali*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 marzo 1987 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Icem*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Calzaturificio Pempinello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Coime*, con sede in Napoli e stabilimento di Cantieri di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79, fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 29 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Calzaturificio Kilvestar di Marcello Papa & C.*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Officine casertane*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Pozzullo molini pastifici mangimifici*, con sede in Eboli (Salerno):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 24 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 25 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Etma*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 2 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 5 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata.

3) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 3 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79, fallimento del 3 gennaio 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 3 gennaio 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. O.M.F. Officina meccanica Fradelloni*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 7 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. O.M.F. Officina meccanica Fradelloni*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 9 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Fornace di Tolentino*, con sede in Tolentino (Macerata) e stabilimento di Tolentino (Macerata):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sali italiani*, con sede in Palermo e stabilimento di Cirò Marina (Catanzaro):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 1° giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Officine Riboli*, con sede in Tocco Casauria (Pescara) e stabilimento di Tocco Casauria (Pescara):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Sestium*, con sede in Saracena (Cosenza) e stabilimento di Saracena (Cosenza):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989:
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

10) *S.n.c. F.lli Scaglione laterizi*, con sede in Tarsia (Cosenza) e stabilimento di Tarsia (Cosenza):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. P.V. meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 10 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 19 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. P.V. meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dall'11 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79 - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. S.T.S.*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 10 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 dicembre 1988 n. 10195/12.

14) *S.p.a. S.T.S.*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dall'11 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/79 - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Omcav*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 10 novembre 1988;
causale: Crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 18 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Omcav*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dall'11 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: Crisi aziendale, legge n. 301/79, fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Palermo e stabilimento di Favara (Agrigento):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: Crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.r.l. Giordan sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dal 8 febbraio 1988 al 8 agosto 1988;
causale: Crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Giordan sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dal 9 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: Crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Giordan sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 13 marzo 1989;
causale: Crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1988;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Giordan sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dal 14 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: Crisi aziendale, legge n. 301/79 - fallimento del 14 marzo 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 14 marzo 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

22) *S.a.s. New nice shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 1° giugno 1988 al 27 novembre 1988;
causale: Crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.a.s New nice shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: Crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

24) *I.ME.S. Industrie meridionali serramenti*, con sede in Noci (Bari) e stabilimento di Noci (Bari):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: Ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A3918

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, o dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Ditta Edi.Me.«Il Mattino»*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° settembre 1988 al 31 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 aprile 1989, n. 10424/1.

2) *S.r.l. Raffineria siciliana*, con sede in Gela (Siracusa) e stabilimento di Gela (Siracusa):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

3) *S.p.a. Molino e pastificio De Cecco*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

4) *Coop. Consorzio agrario provinciale di Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988.

89A3919

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 25 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «G.A.D.G. 1», a responsabilità limitata, con sede a L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 11 febbraio 1985, rep. 165649, reg. soc. 2425, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pro.Te.Ci. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a L'Aquila, costituita per rogito Benedetti, in data 6 maggio 1985, rep. 3118, reg. soc. 2531, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa mista «Consorzio regionale artigiano di garanzia» a responsabilità limitata, con sede a L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 21 febbraio 1973, rep. 108498, reg. soc. 1115, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «IBIS - Servizi, spettacolo, cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 14 gennaio 1985, rep. 47399, reg. soc. 2405, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di consumo «Cooperativa del Popolo», a responsabilità limitata, con sede a L'Aquila, costituita per rogito Marchetti in data 1° dicembre 1944, rep. 9259/5462, reg. soc. 418, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.S.A. - Società cooperativa di analisi, studi, ricerca e progettazione per l'emergenza e la salvaguardia dell'ambiente, a responsabilità limitata», con sede a L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 20 novembre 1984, rep. 3903, reg. soc. 2318, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sviluppo», a responsabilità limitata, con sede a L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 10 dicembre 1984, rep. 164769, reg. soc. 2370, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Velda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede a L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 26 gennaio 1970, rep. 11263, reg. soc. 999, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Immagine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a L'Aquila, costituita per rogito Benedetto in data 25 marzo 1985, rep. 2775, reg. soc. 2503, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Regola», a responsabilità limitata, con sede a L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 16 febbraio 1985, rep. 124103, reg. soc. 1550, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Orchidea 85», a responsabilità limitata, con sede a L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 18 febbraio 1985, rep. 165748, reg. soc. 2428, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Archivi e biblioteche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 18 aprile 1985, rep. 40079, reg. soc. 2513, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Abruzzo 2000», a responsabilità limitata, con sede a L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 13 febbraio 1985, rep. 165693, reg. soc. 2424, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Forlivese della scuola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Favoni Miccoli in data 12 settembre 1972, rep. 94747, reg. soc. 5096, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Edilizia Stella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Favoni Miccoli in data 27 novembre 1973, rep. 110106, reg. soc. 5586, tribunale di Forlì;

società cooperativa mista «Cooperativa dei tecnici agricoli del comprensorio forlivese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 10 maggio 1971, rep. 39610, reg. soc. 4858, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Edificazione nuova Romagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Favoni Miccoli in data 1° febbraio 1973, rep. 102893, reg. soc. 5271, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Nuova Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Favoni Miccoli in data 5 maggio 1977, rep. 117470, reg. soc. 6904, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «La Tranviaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Favoni Miccoli in data 10 novembre 1978, [illegible] 120754, reg. soc. 7639, tribunale di Forlì;

società cooperativa mista «Tec[illegible]va - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Mercatali in data 24 settembre 1981, rep. 17057, reg. soc. 9923, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «La Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Barletta in data 14 maggio 1973, rep. 15281/5234, reg. soc. 5354, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Speranza alata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito De Simone in data 2 marzo 1965, rep. 3883, reg. soc. 4104, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Forum LIVII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 18 ottobre 1968, rep. 78129, reg. soc. 4493, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Aviatori Forlì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Favoni Miccoli in data 18 gennaio 1977, rep. 116742, reg. soc. 6732, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Cesenate della Sciola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Favoni Miccoli in data 21 settembre 1972, rep. 95117, reg. soc. 5097, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Calisese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 19 novembre 1971, rep. 2410, reg. soc. 4927, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Valle Torrente Borello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 16 febbraio 1972, rep. 2749, reg. soc. 5006, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «La Pulisan - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 15 settembre 1978, rep. 114, reg. soc. 2793, tribunale di Rimini;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori forestali - Alto Bidente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Sofia (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 16 gennaio 1975, rep. 30101, reg. soc. 5960, tribunale di Forlì;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.La.Bo. - Cooperativa lavoratori Boiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Colalillo in data 6 gennaio 1983, rep. 21776, reg. soc. 1396, tribunale di Campobasso;

società cooperativa mista «Società cooperativa per il reinserimento sociale degli infermi mentali - S.Co.R.S.I.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busso (Campobasso), costituita per rogito Carissimi in data 5 dicembre 1984, rep. 62973, reg. soc. 1620, tribunale di Campobasso;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa molisana gas a responsabilità limitata», con sede in Colletorto (Campobasso), costituita per rogito Longobardi in data 22 novembre 1983, rep. 1544, reg. soc. 919, tribunale di Larino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Edil. Col.», con sede in Colletorto (Campobasso), costituita per rogito Di Trauso in data 6 luglio 1978, rep. 4660, reg. soc. 613, tribunale di Larino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Turmolise - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guardiaregia (Campobasso), costituita per rogito Delli Venneri Colesanti in data 19 novembre 1986, rep. 104035, reg. soc. 1931, tribunale di Campobasso;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cecolp - Cooperativa ecologica di conduzione, lavoro e produzione a responsabilità limitata», con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito Cariello in data 21 marzo 1986, rep. 16564, reg. soc. 1184, tribunale di Larino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Pineta a responsabilità limitata», con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 10 marzo 1981, rep. 6199, reg. soc. 762, tribunale di Larino;

società cooperativa edilizia «Casa Nova 2000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Montefalcone nel Sannio (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 4 luglio 1985, rep. 10323, reg. soc. 11799, tribunale di Campobasso;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tre Colli a responsabilità limitata», con sede in Montorio nei Frentani (Campobasso), costituita per rogito Di Transo in data 22 marzo 1979, rep. 5601, reg. soc. 618, tribunale di Larino;

società cooperativa agricola «La Montagna - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ripabottoni (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 27 gennaio 1983, rep. 13875, reg. soc. 872, tribunale di Larino;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia di Santa Croce di Magliano - Società cooperativa edilizia fra capi di famiglie numerose ed altri a responsabilità limitata», con sede in Santa Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Longobardi in data 29 novembre 1984, rep. 2872, reg. soc. 1034, tribunale di Larino;

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli di S. Croce di Magliano a responsabilità limitata», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 24 settembre 1981, rep. 8536, reg. soc. 770, tribunale di Larino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa artigianale Eowin a responsabilità limitata», con sede in Trivento (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 26 marzo 1982, rep. 122189, reg. soc. 1356, tribunale di Campobasso;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova cooperativa edile e industriale Molise - Nuova C.E.I.M. a r.l.», con sede in Ururi (Campobasso), costituita per rogito Di Transo in data 29 giugno 1977, rep. 3407, reg. soc. 532, tribunale di Larino;

società cooperativa edilizia «Vittoria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ururi (Campobasso), costituita per rogito Di Transo in data 17 novembre 1975, rep. 1709, reg. soc. 465, tribunale di Larino.

89A3915-89A3951

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5432/89 del 17 aprile 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di agronomia e produzioni erbacee.

89A3892

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 29 agosto 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	266
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	789
Gasolio agricoltura	»	286
Petrolio agricoltura	»	275
Gasolio pesca e piccola marina	»	262
Petrolio pesca e piccola marina	»	252

2) *Prodotti da riscaldamento.*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	743	746	749	752	755
Petrolio (*)	»	641	644	647	650	653
Olio comb.le fluido	L./kg	411	414	417	420	423

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A3992

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, riguardante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1989).

All'art. 31, comma 2, lettera *b*), delle disposizioni allegate al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «... mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo *6853* dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,», leggasi: «... mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo *6856* dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,».

89A3986

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 285.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000
Abbonamento semestrale .... L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***